

Riduzione o annullamento del capitale della partecipata a copertura delle perdite d'esercizio e deducibilità della minusvalenza sulla partecipazione

di Fabio Giommoni – dottore commercialista

La riduzione del capitale da parte della società partecipata a copertura delle perdite di esercizio è un'operazione che generalmente implica una svalutazione della partecipazione da parte della società partecipante.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa le minusvalenze derivanti dalla riduzione di valore della partecipazione conseguenti all'azzeramento e successiva ricostituzione del capitale della partecipata assumono un diverso rilievo a seconda che la società partecipante sottoscriva o no il nuovo capitale.

Premessa: il trattamento fiscale delle perdite e delle svalutazioni su partecipazioni

Il trattamento fiscale delle perdite e delle svalutazioni su partecipazioni ha subito, come è noto, una profonda modifica a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del regime della c.d. *participation exemption* ("pex") di cui all'art.87 Tuir, ad opera del D.Lgs. n.344/03.

In primo luogo, la riforma ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la totale indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni derivanti da valutazioni. Ciò sia che le svalutazioni si riferiscano a partecipazioni immobilizzate, che a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante¹.

In secondo luogo è stata prevista, per i soggetti Ires, la totale indeducibilità delle minusvalenze da realizzo relative a partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'art.87 Tuir².

¹ Per i soggetti Ias il co.4-bis dell'art.94 Tuir, introdotto dall'art.1, co.58, lett. e) L. n.244/07, stabilisce invece che la valutazione delle azioni, degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e delle obbligazioni detenuti per la negoziazione, a condizione che venga operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, assume rilievo anche ai fini fiscali. Pertanto, per le azioni ed i titoli assimilati, detenuti per la negoziazione, è prevista una piena valenza ai fini fiscali delle valutazioni operate in base alla corretta applicazione degli Ias/Ifrs, con la conseguenza che i maggiori o minori valori iscritti, anche se non realizzati, rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile.

² Per i soggetti Irpef, l'art.64 Tuir prevede, invece, una indeducibilità parziale, nella misura del 60%, delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni "pex". Per effetto delle modifiche apportate dal D.M. 2 aprile 2008, la misura dell'indeducibilità delle minusvalenze realizzate è stata ridotta al 50,28%, a partire dal 1° gennaio 2009, a seguito della corrispondente riduzione della misura di esenzione delle plusvalenze realizzate di cui all'art.58, co.2 Tuir. Pertanto attualmente la quota deducibile ammonta al 49,72% della minusvalenza.

Il trattamento fiscale delle minusvalenze da "realizzo"

L'art.101, co.1 Tuir stabilisce che sono deducibili unicamente le minusvalenze relative a partecipazioni diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'art.87 Tuir.

Pertanto, se le condizioni per applicare la "pex" non sussistono – essendo sufficiente a tale fine anche la mancanza di uno soltanto tra i quattro requisiti previsti dall'art.87 Tuir – la minusvalenza realizzata risulta integralmente deducibile.

Ciò salvo che ricorrano gli estremi per l'applicazione delle disposizioni in materia di "dividend washing" di cui ai co.3-bis e ss. dell'art.109 Tuir, in base alle quali le minusvalenze realizzate su partecipazioni che non possiedono i requisiti "pex" non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art.87 Tuir, è necessario che sussistano, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, tutte le seguenti condizioni:

- ininterrotto possesso delle partecipazioni oggetto di cessione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione (c.d. "holding period");
- classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per cui risultano irrilevanti eventuali successive riclassificazioni da e verso l'attivo circolante);
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata (c.d. requisito della "residenza");

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art.55 Tuir (c.d. requisito della "commercialità").

Senza possibilità di prova contraria si presume che tale ultimo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Inoltre, i requisiti di cui alle lettere c) e d), ovvero quelli della residenza e della c.d. "commercialità", devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Importanti precisazioni circa la verifica triennale di tali requisiti sono state da ultimo fornite con la [circolare n.7/E/13](#). In particolare, detto documento di prassi ha precisato che, qualora vi sia un periodo di interruzione dell'impresa commerciale solo momentaneo, in quanto l'impresa continua a essere dotata di una struttura operativa che le consente di riprendere il processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all'oggetto dell'attività d'impresa, il periodo di inattività non è rilevante ai fini della perdita del requisito della commercialità³.

Di conseguenza, una minusvalenza realizzata a seguito della cessione di una società che ha interrotto solo temporaneamente l'attività nel triennio precedente il realizzo non risulta deducibile in quanto si considera comunque verificato il requisito della commercialità e dunque la partecipazione rientra in ambito "pex".

È stato peraltro precisato che l'Amministrazione finanziaria ha il potere di contrastare eventuali comportamenti adottati allo scopo esclusivo o principale di determinare la carenza del requisito della commercialità nel periodo temporale minimo stabilito dalla norma al fine di beneficiare della deducibilità delle minusvalenze in caso di realizzo. Ciò in quanto la disciplina della "pex" non richiede che lo *status* di impresa "non commerciale" sussista ininterrottamente nel triennio precedente rispetto alla cessione, per cui risulta sufficiente perdere il requisito della commercialità anche il giorno prima dell'atto realiz-

³ La circolare n.7/E/13 precisa infatti che in tal caso l'impresa continua a disporre di una struttura adeguata a soddisfare la domanda del mercato.

zativo per ottenere, teoricamente, una minusvalenza deducibile.

Al riguardo, la suddetta circolare stabilisce che la cessione di partecipazioni minusvalenti riguardanti una società per la quale si rilevi un'alternanza tra attività commerciale e non commerciale, sarà oggetto di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sensi della disposizione generale antielusiva di cui all'art.37-bis DPR n.600/73.

Tuttavia, può essere esclusa la presenza di elusività quando l'esercizio di un'attività non commerciale antecedente la cessione della partecipazione si è protratto per un periodo congruo, che la Circolare ritiene di poter assumere pari ad almeno tre periodi d'imposta, in linea con quanto previsto dall'art.87 Tuir ai fini del riconoscimento o meno del requisito della commercialità⁴.

L'Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che, come chiarito dalla [circolare n.10/E/05](#), in caso di liquidazione della società partecipata il requisito temporale della commercialità deve essere verificato con riferimento non al momento del realizzo della partecipazione bensì a quello dell'inizio della liquidazione. Pertanto non risulta sufficiente che la società partecipata sia in liquidazione, al momento della cessione della partecipazione, affinché la minusvalenza realizzata risulti deducibile.

L'Amministrazione finanziaria potrà valutare, in sede di controllo, anche l'eventuale trasferimento della residenza fiscale della società partecipata presso un paradiso fiscale al solo scopo di rendere inapplicabile la disciplina della "pex" e dunque di godere della deducibilità della minusvalenza in sede di cessione della partecipazione.

In tema di deducibilità delle minusvalenze è infine opportuno ricordare che l'art.11 D.L. n.16/12 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali") ha rimosso l'indeducibilità assoluta delle minusvalenze su partecipazioni nel caso in cui il contribuente avesse omesso le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate previste dal D.L. n.209/02 (minusvalenze deducibili di importo superiore a 5 milioni di euro su partecipazioni immo-

⁴ Questa è in particolare l'interpretazione dell'ultimo capoverso del punto 1.1 della circolare n.7/E/13 che è stata fornita da autorevole dottrina (cfr. G. Ferranti, "Il requisito della commercialità ai fini della pex", in *Corriere Tributario*, n.16/13, pag.1232). Altra parte della dottrina ha invece ritenuto che la predetta circolare abbia voluto affermare che anche la perdita della commercialità, come il suo conseguimento, per essere effettiva deve necessitare di un periodo congruo antecedente la cessione, il quale viene individuato nel triennio, tanto per l'esenzione della plusvalenza, quanto per la deducibilità della minusvalenza (cfr. P. Meneghetti, "Sconto pex con monitoraggio triennale", in *Il Sole 24 Ore* del 15.4.13, pag.31).

bilizzate) e dal D.L. n.203/05 (minusvalenze deducibili di importo superiore a € 50.000 su azioni e titoli quotati, alle quali risulta astrattamente applicabile la citata normativa sul “*dividend washing*”)⁵.

Gli atti suscettibili di generare minusvalenze

Le minusvalenze da realizzo possono derivare, non solo da cessioni a titolo oneroso, bensì anche da risarcimenti (compresi quelli assicurativi) per la perdita della partecipazione (art.86, co.1 Tuir) e da operazioni che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, nonché a seguito di conferimento della partecipazione in società (art.9, co.5 Tuir).

Non sono invece deducibili le minusvalenze derivanti da assegnazioni delle partecipazioni ai soci o per la destinazione delle stesse a finalità estranee all'esercizio dell'impresa⁶.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dal co.5-bis dell'art.86 Tuir per le plusvalenze⁷, costituiscono ulteriori ipotesi di realizzo di minusvalenze su partecipazioni, i seguenti atti realizzativi⁸:

- distribuzione ai soci di capitale e riserve di capitale;
- recesso del socio;
- esclusione del socio;
- riscatto delle partecipazioni;
- riduzione del capitale esuberante;
- liquidazione, anche concorsuale della società partecipata.

In tali casi, la minusvalenza è determinata dalla differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di liquidazione e ripartizione del capitale (e delle riserve di capitale) ed il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Il trattamento fiscale delle minusvalenze da “valutazione”

Per quanto riguarda, invece, le minusvalenze da “valutazione”, a seguito della riforma, le stesse risultano ineducibili, non soltanto con riferimento a parteci-

piazioni che si qualificano per la “*pex*”, ma anche per tutte le altre partecipazioni, comprese quelle iscritte nell'attivo circolante.

In particolare, l'art.110, co.1, lett. d) Tuir dispone, genericamente, che “*il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari simili alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti*”.

Il valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni rimane perciò sempre ancorato a quello del costo sostenuto, risultando del tutto insensibile alle alterne variazioni che lo stesso potrà subire in sede di redazione del bilancio di esercizio a fronte di fenomeni meramente valutativi.

Pertanto, l'eventuale svalutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, per adeguamento al minor valore di mercato, deve essere neutralizzata in sede di dichiarazione attraverso un'apposita variazione in aumento, così come gli effetti di eventuali ripristini di valore a fronte di svalutazioni apportate in precedenti bilanci devono essere portati in diminuzione del reddito di impresa.

Analogamente, per le partecipazioni immobilizzate risultano fiscalmente irrilevanti le svalutazioni effettuate in presenza di perdite durevoli di valore e gli eventuali successivi ripristini di valore.

L'irrelevanza fiscale delle valutazioni è applicabile anche alle partecipazioni immobilizzate valutate sulla base del metodo del patrimonio netto, in quanto l'art.101, co.3 Tuir, prevede che “*per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art.2426, n.4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata*”. Pertanto, eventuali svalutazioni della partecipazione, imputate a Conto economico al momento della prima iscrizione della partecipazione, non hanno rilevanza fiscale e comporteranno una corrispondente variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

⁵ In caso di omissione della comunicazione è stata tuttavia prevista una sanzione pari al 10% delle minusvalenze, con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000.

⁶ L'esclusione di dette operazioni, per quanto riguarda le minusvalenze, è stata sancita dall'art.36, co.18 D.L. n.223/06.

⁷ Cfr. circolare n.36/E/04, par. 5.

⁸ Pur non essendoci un richiamo espresso nell'art.101 Tuir per ciò che concerne le differenze negative che emergono nei casi previsti dal co.5-bis dell'art.86 Tuir, si ritiene che anche queste differenze siano qualificabili come minusvalenze da realizzo (cfr. Assonime, circolare n.13/06, pag.43).

La copertura delle perdite da parte della società partecipata mediante riduzione del capitale sociale: riflessi fiscali sulla svalutazione della partecipazione

Una volta delineata, seppure sinteticamente, la disciplina fiscale delle perdite e delle svalutazioni su partecipazioni, è possibile analizzare le conseguenze in capo alla società partecipante, soggetto Ires, delle operazioni di copertura delle perdite da parte della società partecipata.

In particolare le modalità di copertura delle perdite da parte della società partecipata possono essere raggruppate nelle seguenti tre tipologie:

- a) copertura delle perdite mediante riduzione del capitale sociale, senza che vi sia un successivo aumento del capitale stesso;
- b) copertura delle perdite mediante azzeramento del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso, sottoscritto dalla società partecipante;
- c) copertura delle perdite mediante azzeramento del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso, non sottoscritto dalla società partecipante, bensì da nuovi soci.

Copertura delle perdite mediante riduzione del capitale sociale

Ai fini della copertura delle perdite di esercizio la società partecipata può utilizzare il capitale sociale, operando dunque una riduzione dello stesso, previa delibera dell'assemblea straordinaria.

In questo primo caso si assume che il capitale sociale, a seguito della copertura della perdita, non venga azzerato o comunque non si riduca al di sotto del limite legale, per cui non si rende necessario un successivo aumento dello stesso. Pertanto il capitale, in quanto capiente, risulterà definitivamente ridotto in conseguenza della copertura della perdita.

Questa operazione determina, per la società partecipante, la riduzione del valore nominale complessivo delle partecipazioni detenute, ma non una modifica delle percentuali di partecipazione al capitale della società partecipata (in quanto la riduzione del capitale è proporzionale).

In base a quanto previsto dal principio contabile Oic n.20 (Partecipazioni e titoli) nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite si deve procedere a una corrispondente riduzione nel valore della partecipazione⁹.

⁹ Cfr. Oic n.20 – Partecipazioni e Titoli – rivisto dall'Oic nel settembre

Nella bozza di nuovo principio contabile n.21 (Partecipazioni) l'Oic specifica che la riduzione del capitale sociale per perdite non determina automaticamente la riduzione di valore della partecipazione, ma tale operazione costituisce comunque un forte indizio della necessità di procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore¹⁰.

Infatti, il principio generale stabilito dall'art.2426 c.c. prevede che le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni sulla base del costo di acquisto, debbano essere svalutate in presenza di eventuali perdite durevoli di valore. Ciò si verifica quando la partecipata abbia conseguito perdite di esercizio significative e non episodiche, tali da intaccare la sua consistenza patrimoniale, senza che vi siano, nel breve periodo, ragionevoli previsioni di futuri andamenti economici positivi che possano coprire le perdite subite.

Qualora, a seguito della riduzione del capitale sociale della partecipata, la società partecipante operi nel proprio bilancio una riduzione di valore della partecipazione, la stessa si qualificherà come una svalutazione, ovvero una minusvalenza da "svalutazione", per cui, per quanto detto in precedenza, la stessa non risulterà deducibile per la società partecipante, venendosi a creare, di conseguenza, un disallineamento tra valore civilistico e fiscale della partecipazione.

Tale svalutazione risulterà eventualmente deducibile, quale minusvalenza da realizzo, qualora la partecipazione dovesse essere successivamente ceduta, oppure al verificarsi delle altre fattispecie realizzative, sempreché la stessa non si qualifichi per la "pex", perché in tal caso la minusvalenza da realizzo sarebbe comunque indeducibile.

Copertura delle perdite mediante azzeramento e ricostituzione del capitale sociale (sottoscritto dalla società partecipante)

In questo secondo caso per coprire la perdita è necessario utilizzare interamente il capitale sociale, o comunque una parte di esso che ne determini una riduzione al di sotto del limite legale, rendendosi dunque necessaria una contestuale ricostituzione del capitale.

2005, par. 3.2.

¹⁰ Cfr. nuovo Oic n.21 – Partecipazioni – Bozza per la consultazione, pubblicato il 6 dicembre 2012 e in consultazione fino al 31 maggio 2013, par. 42.

Qualora la società partecipante sottoscriva la ricostituzione del capitale in base alla originaria percentuale di partecipazione, l'operazione determina un aumento del costo della partecipazione, pari al nuovo esborso a titolo di capitale, e il mantenimento della percentuale di partecipazione precedentemente detenuta.

Al riguardo, il principio contabile Oic n.20 prevede che nel caso di aumenti del capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale per perdite, si deve procedere dapprima alla riduzione del valore della partecipazione, quindi al ripristino del valore della stessa in misura corrispondente all'aumento del capitale eseguito¹¹.

Anche in questo caso, dunque, il principio contabile attualmente vigente prevede di apportare una riduzione di valore della partecipazione.

La bozza del nuovo principio contabile Oic n.21 prevede che, al ricorrere di una simile fattispecie, si debba procedere alla preventiva riduzione del valore della partecipazione solo se le perdite oggetto di copertura abbiano i connotati della "durevolezza"¹².

Anche la riduzione di valore della partecipazione a seguito dell'azzeramento e ricostituzione del capitale della partecipata configura una minusvalenza da "valutazione", per cui la stessa non risulterà deducibile per la società partecipante, venendosi a creare un disallineamento tra valore fiscale e contabile della partecipazione.

Al riguardo pare utile precisare che non saranno deducibili neppure eventuali versamenti effettuati dal socio a copertura della perdita eccedente il capitale sociale (c.d. "versamenti sottozero")¹³. Infatti, la [risoluzione n.90/E/05](#) ha chiarito che detti versamenti, al pari di ogni altro apporto dei soci in conto capitale o a fondo perduto, si aggiungono al costo fiscale della partecipazione e, dunque, saranno eventualmente deducibili solo al momento del realizzo della stessa.

Copertura delle perdite mediante azzeramento e ricostituzione del capitale sociale (non sottoscritto dalla società partecipante, bensì da nuovi soci)

Assai diverso dai precedenti si presenta il caso in cui la società partecipata, al fine di coprire le perdi-

te di esercizio, deliberi l'azzeramento del capitale e la sua contestuale ricostituzione, ma la società partecipante decida di non sottoscrivere il nuovo capitale, rinunciando al diritto di opzione ad essa spettante.

In tale ipotesi infatti, viene a concludersi il rapporto partecipativo, stante l'annullamento della partecipazione relativa al previgente capitale e la mancata sostituzione della stessa con la partecipazione al nuovo capitale.

Perdendo la qualifica di socio la società partecipante non potrà che cancellare integralmente dal bilancio la partecipazione, il cui costo verrà definitivamente azzerato.

Al riguardo, ai fini della determinazione del reddito di impresa, vi è da chiedersi se tale minusvalenza debba qualificarsi come da valutazione o da realizzo, stante il diverso trattamento fiscale evidenziato in precedenza.

L'operazione in oggetto, determinando in capo alla società partecipante una perdita definitiva del requisito di socio e, dunque, un'irreversibile perdita del "bene" partecipazione, dovrebbe configurarsi come una minusvalenza da realizzo.

Si tratta, infatti, di una fattispecie a ben vedere non molto diversa dalla perdita della qualifica di socio che si viene a determinare a seguito di recesso o esclusione, oppure a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese al termine della procedura di liquidazione, con l'unica differenza che in questo caso non vi sarà alcuna somma attribuita in conseguenza dell'annullamento della partecipazione (ma anche in sede di liquidazione spesso non residua alcuna somma da attribuire ai soci).

Sul punto giova rilevare che prima dell'introduzione della "pex", l'Amministrazione finanziaria ha precisato, con la [circolare n.7/E/03](#), che con la chiusura del fallimento o della liquidazione della società partecipata, la controllante consegue una minusvalenza da intendersi "realizzata".

Tale impostazione è stata confermata dalla [risoluzione n.420/E/08](#), secondo la quale il venir meno dall'attivo del bilancio della partecipante del costo delle quote detenute nella società che viene cancellata costituisce minusvalenza a cui si applicano le regole previste dall'art.101 Tuir.

¹¹ Cfr. Oic n.20, cit., par. 3.2.

¹² Cfr. nuovo Oic n.21, cit., par. 42.

¹³ I quali erano invece deducibili prima della riforma ai sensi della disposizione contenuta nel "vecchio" art.61, co.1-bis Tuir, che non è stata riproposta nel "nuovo" art.94 Tuir.

TRIBUTI

Anche la cancellazione della partecipazione dal bilancio derivante dall'annullamento della stessa a seguito della mancata sottoscrizione del nuovo capitale non può che configurare una minusvalenza da realizzo, la quale coinciderà con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, in quanto si tratta

di un'ipotesi di fuoriuscita dalla compagine sociale con corrispettivo pari a zero.

Detta minusvalenza sarà dunque deducibile per la società partecipante qualora la partecipazione non possieda i requisiti "pex".